



Camera di Commercio
Genova

IL REGISTRO NAZIONALE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: il portale delle Camere di Commercio.

Genova, 5 dicembre 2017

Sergio Mercati (C.C.I.A.A. di Genova)





Le iniziative delle CCIAA negli anni passati per l'Alternanza Scuola Lavoro.



Camera di Commercio
Genova

Il sistema delle Camere di Commercio italiane persegue istituzionalmente l'obiettivo, già attribuito con la L. n. 580/93, di assolvere «*funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*».

In virtù di ciò – come peraltro accade anche in altri importanti Paesi europei (esemplari tra tutti sono i casi di Germania, Francia e Spagna) – è da lungo tempo impegnato (direttamente o in partnership con altri soggetti) sui temi **dell'analisi dei fabbisogni professionali, dell'orientamento, della formazione professionale, manageriale e imprenditoriale, del raccordo tra sistema delle imprese, scuola e università.**

Ad es. le **CCIAA** con il coordinamento di Unioncamere e in collaborazione con il Ministero del Lavoro e l'Unione europea, realizzano da diversi anni il ***Sistema Informativo EXCELSIOR*** sui fabbisogni professionali espressi dalle imprese che, attraverso un'indagine annuale su un campione di 100 mila aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato delle tendenze evolutive e delle principali caratteristiche della domanda di lavoro nel nostro Paese.

Da Excelsior trae impulso anche l'attività del sistema camerale in tema di *orientamento professionale*, già svolta da molte Camere di Commercio e poi sviluppatasi con il *Progetto Virgilio* – realizzato da Unioncamere e finanziato dal Ministero del Lavoro – finalizzato alla diffusione dei dati sui programmi di assunzione delle imprese. Attraverso l'apposito Portale Internet *Jobtel* (www.jobtel.it) si favorisce inoltre l'utilizzo integrato delle altre fonti esistenti sul mercato del lavoro e degli scenari di sviluppo dei settori economici.



Una breve retrospettiva sull'alternanza scuola lavoro nella provincia di Genova.



- **1994:** nella Provincia di GENOVA si costituisce un **Tavolo inter-istituzionale per la sperimentazione delle prime iniziative di Alternanza scuola-lavoro.**
- **2003:** avvio del **Progetto A.R.I.O.S.** articolato sull'organizzazione di colloqui di orientamento individuali presso le scuole e su brevi stage aziendali.
- **2010:** avvio del Progetto della ex provincia di Genova denominato **O.R.I.O.N.S.** (Orientamento e RIORientamento Nelle Scuole) in tema di orientamento al mondo del lavoro.

- Da oltre venti anni i progetti ARIOS e ORIONS hanno promosso nelle scuole superiori genovesi l'idea che un proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro sia possibile e anzi auspicabile.
- Coordinati da un gruppo di lavoro inter-istituzionale che ha coinvolto tutti i principali attori del territorio (Università, Direzione Scolastica Regionale, Regione Liguria attraverso ARSEL, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova), i due progetti si sono rivolti alle Classi Quarte e Quinte degli Istituti Scolastici di secondo grado genovese, sia pubblici che privati.

La legge di riforma del Sistema Camerale, con il **D.Lgs. 219 del 25/11/2016 (art.2, lett. e)**, ha formalizzato un ruolo che le Camere in parte già svolgevano da tempo, assegnando ufficialmente alle Camere di commercio la funzione di **orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL** attraverso:

- la tenuta e gestione del **registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, sulla base di accordi con MIUR e MLPS;
- la collaborazione per la realizzazione del **sistema di certificazione delle competenze**, in particolare acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- il **supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro**, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'Impiego, in raccordo con l'ANPAL;
- il sostegno alla **transizione dalla scuola e dall'università al lavoro**, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università.

Gli Accordi nazionali di collaborazione: il Protocollo d'intesa MIUR-Unioncamere del 12/12/2016.



Camera di Commercio
Genova

Il **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (RASL)**, previsto dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 41), è stato ufficialmente istituito con il **Protocollo d'intesa Miur-Unioncamere del 12 dicembre 2016, prot. n. 65** che, oltre a disciplinarne le finalità e le funzioni, prevede specifiche forme di collaborazione tra il sistema camerale, il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro per:

- valorizzare il Registro come strumento di trasparenza, pubblicità e di programmazione delle politiche e degli interventi mirati alla maggiore diffusione dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato e al raccordo tra scuola e mondo del lavoro;
- facilitare il monitoraggio, la conoscenza delle attività, il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, individuando e condividendo ulteriori informazioni da raccogliere e inserire nel RASL rispetto a quelle contenute nel Registro delle imprese, anche attraverso l'utilizzo e la messa a sistema di altre banche dati a disposizione delle Parti.

L'intesa prevede inoltre di:

- predisporre analisi sulle caratteristiche economico-produttive e sui fabbisogni occupazionali dei territori, nonché studi e analisi aggregate sui soggetti che si rendono disponibili ad effettuare percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato;
- rendere disponibili i riferimenti delle scuole per tipologia di percorso formativo e territorio, così da facilitare i contatti tra CCIAA, imprese, enti pubblici e privati e mondo dell'istruzione e della formazione;
- collaborare all'organizzazione di incontri e laboratori per studenti e docenti sul rapporto tra i giovani e l'economia;
- promuovere, ciascuno nell'ambito della propria autonomia e della rispettiva competenza, anche attraverso specifici protocolli di intesa a livello territoriale, iniziative volte a favorire la diffusione del Registro ...

Il **20 dicembre 2016** è stato poi siglato un **protocollo di collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle CCIAA e l'ANPAL** attraverso la condivisione di strategie e azioni per il rafforzamento dei sistemi informativi a supporto del mercato del lavoro, nonché per il raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

A tal fine si prevede, tra l'altro, di progettare e realizzare congiuntamente applicazioni informatiche per:

- rendere possibile la conoscenza delle opportunità di lavoro nei diversi ambiti territoriali;
- consentire l'individuazione di cluster di imprese ad elevata potenzialità di assunzione;
- fornire informazioni per l'orientamento formativo e lavorativo mediante guide personalizzate "on line".



Il ruolo del Sistema Camerale sui servizi di orientamento al lavoro (1/2).



Camera di Commercio
Genova

Il posizionamento delle Camere di Commercio sta sempre più evolvendo da un ruolo di garanzia e “compliance” amministrativa a un ruolo attivo di motore di sviluppo dei sistemi economici locali, attraverso iniziative che rendano sempre più stretto il *collegamento tra formazione>orientamento>lavoro>impresa* e rafforzino, quindi, i processi operativi tra scuola, università e impresa.

Il ruolo di “motore di sviluppo delle economie locali” prefigura quindi per le Camere di Commercio, anche per quanto concerne i temi del mercato del lavoro e della transizione formazione–impresa, una posizione di rilievo nei confronti:


dei potenziali partner locali, con l’obiettivo di rafforzare il networking per strutturare un’offerta locale integrata e sinergica di servizi per lo sviluppo delle economie locali, delle diverse tipologie di target di utenza, con l’obiettivo di rappresentare una “porta di accesso” ai servizi del territorio per lo sviluppo economico ed occupazionale.

Il ruolo del Sistema Camerale sui servizi di orientamento al lavoro (2/2).



Camera di Commercio
Genova

Le piattaforme telematiche del sistema camerale già esistenti (**RASL** ed **Excelsior**), opportunamente integrate con il Registro Imprese e con gli altri osservatori, **dovranno evolvere costituendo una vera e propria piattaforma di matching tra domanda ed offerta di competenze**, come già positivamente sperimentato in alcune realtà locali, in grado di funzionare da repository di know-how e competenze disponibili, garantendone l'intermediazione a fini sia occupazionali, sia di percorsi di alternanza scuola-lavoro.



Puntando ad una maggiore integrazione tra scuola e lavoro, quale strategia di prevenzione contro la disoccupazione giovanile, il legislatore ha sviluppato una sorta di «*via italiana al sistema duale*» agendo in due direzioni:

- a) tramite il potenziamento dell'offerta formativa in **alternanza scuola lavoro** (ASL) con la L. 107/2015 (c.d. «*Buona Scuola*»)
- b) e tramite la valorizzazione **dell'apprendistato scolastico c.d. di 1° livello** di cui al D. Lgs. 81/2015 attuativo del c.d. «*Job Act*», strutturato per «*coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione*».

E' lo stesso legislatore a evocare il modello di «**formazione duale**» di tipo tedesco, laddove al co. 3 dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2015 chiarisce che gli apprendisti di 1° e 3° livello «***integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/2013, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni***».

Con il D.Lgs. 81/2015 il legislatore ha riformato in maniera significativa sia l'apprendistato di 1° livello che quello di 3° livello (di alta formazione e ricerca), ossia le tipologie di apprendistato maggiormente collegate al sistema scolastico ed in particolare ha ricondotto **all'apprendistato di 1° livello** tutta la gamma dei titoli acquisibili nel secondo ciclo superiore di istruzione e formazione.

Mentre nell'abrogato T.U. (D.Lgs. 167/2011) all'apprendistato di 1° livello erano abbinati soltanto i titoli di qualifica e diploma professionale, l'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 lo ha rinominato come «***Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore***».

Per qualifica e diploma professionale si intendono i titoli rilasciati dopo i percorsi «IeFP», mentre il certificato di specializzazione tecnica superiore si riferisce invece al titolo che si consegue al termine dei percorsi nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS).



L'Alternanza Scuola lavoro (1/2).

La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è stata introdotta nel nostro sistema scolastico dall'art. 4 della **L. 28 marzo 2003, n.53** (c.d. riforma Moratti) che ha dato la **possibilità** ai giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche *"attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive Associazioni di rappresentanza o con le C.C.I.A.A., o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro."*

Con il successivo **D. Lgs. 15 aprile 2005, n.77** l'alternanza scuola-lavoro è stata disciplinata come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro, favorirne l'orientamento e valorizzarne le vocazioni personali. Nell'art. 4 si precisa che *"i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni"*. L'alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli enti pubblici e privati.



L'Alternanza Scuola lavoro (2/2).



La **L. 107/2015** recante la «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*» ha introdotto la metodologia didattica dell'ASL quale parte integrante dell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 2° grado, rendendola **obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori**, anche dei licei.

Le precedenti norme in materia di ASL sono radicalmente cambiate, in quanto da metodologia didattica rivolta alle esigenze formative di singoli allievi (con il D.Lgs. 77/2005 erano gli studenti a presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, il percorso formativo prescelto alternando i periodi in aula e quelli in contesti lavorativi), si passa all'integrazione strutturale e obbligatoria all'interno dei vari percorsi scolastici.

Si tratta di una metodologia che riguarda anche gli studenti che frequentano i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale.



Il Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro.



Con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, la **L. 13 luglio 2015, n. 107** recante la «*Riforma del sistema nazionale di istruzione*» (c.d. «*La Buona Scuola*») ha potenziato ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione e in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell'articolo 1

- **ha inserito in maniera organica per tutti i percorsi educativi** (e non più solo per quelli tecnico-professionali) attività di alternanza scuola lavoro, obbligatorie nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei
- **e ha istituito presso le Camera di Commercio il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, una banca dati ufficiale a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove **l'impresa** e **l'ente pubblico o privato** sono invitati ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di **istruzione degli studenti** in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e mondo del lavoro.



Il Registro Nazionale.



Il **comma 41 dell'art. 1 della L. 13 luglio 2015, n. 107** stabilisce che:

«A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (sia) istituito presso le C.C.I.A.A. il Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'Istruzione U.R, sentiti il Ministero del lavoro e delle P.S. e il Ministero dello Sviluppo Economico, e consta delle seguenti componenti:

- a) **un'area aperta e consultabile gratuitamente** in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta **il numero massimo degli studenti ammissibili** nonché **i periodi dell'anno** in cui possibile svolgere l'attività di alternanza;*
- b) **una sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, **a cui devono essere iscritte le imprese** per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la **condivisione**, nel rispetto della **normativa sulla tutela dei dati personali**, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza».*

Le finalità del Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro (2/2).



Scenario di utilizzo del Registro

L'impresa, l'ente pubblico e privato, il professionista



Si iscrive nel Registro



Aggiorna le informazioni

Registro Nazionale per l'alternanza
ScuolaLavoro
Il portale delle Camere di Commercio

Il dirigente scolastico



Cerca imprese, enti, professionisti



Stipula la convenzione

Contatta il soggetto individuato



I compiti del dirigente scolastico.



Il comma 40 dell'art. 1 della Legge 107/2015 affida ai dirigenti scolastici il compito di:

- 1) **individuare**, all'interno del Registro nazionale per l'alternanza, **le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili** all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- 2) **progettare**, in collaborazione con il soggetto ospitante, **il percorso da realizzare** in modo che sia coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze da acquisire;
- 3) **stipulare apposite convenzioni** con le imprese e gli enti che ospitano gli studenti nel percorso formativo di alternanza scuola-lavoro;
- 4) **redigere**, al termine di ogni anno scolastico, **una scheda di valutazione** sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.



La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.



Camera di Commercio
Genova

Ai sensi del co. 37 dell'art. 1 della Legge 107/2015 deve essere adottato un regolamento che definisce la **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti** della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di **esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi** stessi con il proprio indirizzo di studio.

Il Ministero dell'istruzione, d'intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, ha già avviato l'iter di definizione del decreto contenente il relativo regolamento.

La **Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato** ha esaminato ed espresso il [parere n. 1941 del 5 settembre 2017](#) sullo schema di decreto interministeriale che dovrà essere inviato nella sua versione definitiva **alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per poi passare al Ministero della Giustizia** per il visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla **Corte dei Conti** per la registrazione.

Il numero degli studenti coinvolti nell'esperienza di alternanza S-L.



Secondo l'Elaborazione Flash dell'Ufficio Studi Confartigianato del 10/12/2015 «nell'a.s. 2015/2016 sono **1.489.170** gli alunni interessati dall'alternanza scuola lavoro dati dagli iscritti agli ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado, pari al 55,8% del totale di 2.668.550 alunni iscritti (Miur, sett. 2015). Nel dettaglio il **52,5%** degli alunni interessati dalla riforma negli ultimi tre anni del ciclo scolastico, pari a **781.990** unità, sono iscritti in **Istituti tecnici e professionali** mentre il **47,5%**, pari a **707.180** unità, sono iscritti ai **Licei**.

Al **terzo anno del ciclo scolastico**, interessato dall'alternanza già nel primo anno di applicazione della riforma, sono iscritti **535.830** alunni, pari ad **1/5 (20,1%)** del totale degli iscritti alle scuole secondarie di II grado e di questi 286.560 unità, pari al 53,5%, sono iscritti in **Istituti tecnici e professionali** e restanti 249.270 unità, pari al 46,5%, sono iscritti nei **Licei**».

Studenti anno scolastico 2015/2016 per tipologia di scuola

Valori assoluti e percentuale. Dati arrotondati alle decine

	Studenti	%	Terzo anno	% terzo anno	Ultimo triennio	% ultimo triennio
Licei	1.258.600	47,2	249.270	19,8	707.180	56,2
Istituti tecnici e professionali	1.409.950	52,8	286.560	20,3	781.990	55,5
Totale	2.668.550	100,0	535.830	20,1	1.489.170	55,8

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Miur



Le possibili «strutture ospitanti».

Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, del D.Lgs. 77/2005, l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite **convenzioni**, attivate con una platea di soggetti (c.d. **strutture ospitanti**), la cui tipologia è stata notevolmente allargata **dall'art. 1, co. 34 della L. 107/2015** e attualmente possono essere rappresentati da:

- **Imprese e rispettive Associazioni di rappresentanza;**
- **Camere di Commercio I.A.A.;**
- **Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;**
- **Ordini professionali;**
- **Musei e altri Istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;**
- **Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;**
- **Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.**

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell'impresa formativa simulata.



I requisiti delle «strutture ospitanti».

La "**Guida Operativa per la Scuola**" predisposta dal MIUR in data 8 ottobre 2015 nel fornire le informazioni operative per costruire percorsi di alternanza, ha indicato i **requisiti** che i soggetti ospitanti devono possedere in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate:

- **capacità strutturali**, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola-lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- **capacità tecnologiche**, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- **capacità organizzative**, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la **presenza di un tutor incaricato dal soggetto ospitante**, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.



Convenzioni (1/3).



L'art. 1, co. 2 del **D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77** stabilisce che "*I percorsi in alternanza (siano) progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di **apposite convenzioni** con le imprese [...] disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.*«

L'art. 3 del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 dispone che "*Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti*".



Convenzioni (2/3).



Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

- a) ***anagrafica della scuola e della struttura ospitante;***
- b) ***natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro*** all'interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso tra quest'ultima e l'istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi;
- c) ***individuazione degli studenti*** coinvolti nell'attività di *alternanza* per numero e tipologia d'indirizzo di studi;
- d) ***durata del singolo percorso formativo*** nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro, non inferiori a quanto indicato nell'art. 1, co. 33, della L. 107/2015;
- e) ***identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all'istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali*** (Consiglio di Classe, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato scientifico, tutor interno scolastico o formativo e tutor esterno, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all'allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione;

f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

g. eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro;

h. strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante;

i. obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;

j. modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio;

k. criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto.

La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il **patto formativo**, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. La scuola, dal canto suo, declina i risultati di apprendimento attesi dall'allievo in esito all'esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell'ambito delle diverse discipline.

Il sito scuolalavoro.registroimprese.it



Camera di Commercio
Genova

Dal 26 luglio 2016 Il sistema camerale (Unioncamere e InfoCamere S.C.p.A) hanno messo a disposizione il sito <http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home> **aperto e consultabile gratuitamente** dove sono ricercabili e visibili tutte le imprese iscritte al registro per l'alternanza scuola-lavoro nonché per l'apprendistato.

Registro Nazionale per l'alternanza
ScuolaLavoro
Il portale delle Camere di Commercio

Cerca i soggetti che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro ed apprendistato

ricerca per nome o parole chiave provincia percorso

attività economica prevalente (Ateco)

figura professionale

Alternanza scuola-lavoro Apprendistato **CERCA**

RISULTATO RICERCA
visualizzati 10 di 234

Ordina per

1 2 3 4 5 6 7 8



La registrazione **GRATUITA** all'interno dell'area aperta (1/2).



L'iscrizione al registro per l'alternanza scuola-lavoro è **gratuita** ed è aperta a **tutte le imprese iscritte al registro delle imprese**: società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme, agli **enti pubblici e privati** ed ai **professionisti**.

L'impresa può iscriversi esclusivamente online, andando nella **home page** del sito scuolalavoro.registroimprese.it e selezionando "PROFILO". Tutte le informazioni fornite in fase di iscrizione devono essere sottoscritte con **firma digitale** del legale rappresentante o dal titolare dell'impresa; mentre per le successive modifiche è possibile delegare un terzo soggetto.

La corretta iscrizione dell'impresa nel registro per l'alternanza scuola-lavoro è notificata tramite un messaggio PEC inviato alla **casella PEC dell'impresa**. Con l'iscrizione, l'impresa risulta automaticamente presente sul sito scuolalavoro.registroimprese.it e ricercabile al pubblico attraverso le funzioni di ricerca a disposizione.



La registrazione **GRATUITA** all'interno dell'area aperta (2/2).



Il co. 41 dell'art.1 della L. 107/2015 stabilisce che, per tutte le imprese iscritte al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro, ci sia **una condivisione di informazioni presenti nel Registro delle Imprese**.

Di conseguenza sul sito, nella pagina di dettaglio (profilo) dell'impresa iscritta, sono riportate alcune informazioni estratte dal Registro delle Imprese:

- dati anagrafici (denominazione, comune della sede, codice fiscale, data iscrizione al R.I.);
- attività economica prevalente (settore e codice Ateco);
- eventuale sito internet.

Considerato il richiamo della legge alla tutela dei dati personali e sulla base dell'intesa istituzionale (**in corso di formalizzazione**) tra Unioncamere, MIUR e gli altri Ministeri competenti, il sistema camerale renderà disponibili una serie di dati richiamati dalla legge e già depositati al Registro Imprese ovvero in possesso di altre PP.AA. e trasferiti tramite specifiche convenzioni (come ad es. l'attività economica esercitata, l'elenco dei soci, il numero dei collaboratori, il fatturato, il patrimonio netto, ecc.) esclusivamente ai dirigenti scolastici o ai referenti indicati dal MIUR e dal Ministero del Lavoro, i quali potranno utilizzare tali dati per la stipula delle convenzioni tra le scuole e le stesse strutture ospitanti, come previsto dall'art.1, co. 40 della L. 107/2015.

Per quanto concerne la **relazione tra AREA APERTA e SEZIONE SPECIALE** è analogamente **in corso di formalizzazione** la procedura in base alla quale le imprese (cioè i soggetti iscritti al Registro Imprese) che si registreranno nell'area aperta del Registro Nazionale ASL saranno automaticamente iscritte anche nella sezione speciale.

Ecco in sintesi la procedura per la registrazione da parte di una impresa:

- 1) l'impresa si registra online al RNASL attraverso il sito **scuolalavoro.registroimprese.it**, selezionando la funzione **profilo** presente nella **home page**;
- 2) indica il codice fiscale dell'impresa e quello del legale rappresentante;
- 3) in tal modo accede alle pagine di compilazione dove fornisce le informazioni necessarie (n. di studenti, periodi, profili professionali, ecc.);
- 4) al termine della compilazione, procede a sottoscrivere queste informazioni tramite la **firma digitale del legale rappresentante** e procede all'invio;
- 5) il sistema riceve la dichiarazione, rappresentata da un file XML firmato digitalmente, effettua alcuni controlli formali, verifica che la firma apposta sia valida e corrisponda a quella del legale rappresentante dichiarato in Visura al R.I. e poi procede a pubblicare i dati nel sito **scuolalavoro.registroimprese.it**, dandone conferma all'impresa tramite una **notifica PEC** alla casella dichiarata in Visura al R.I.;
- 6) dopo la pubblicazione, l'impresa è liberamente ricercabile nel predetto sito **scuolalavoro.registroimprese.it**.


Registrazione online al RNASL attraverso il sito **scuolalavoro.registroimprese.it**, selezionando la funzione **profilo** presente nella **home page**.

Come iscriversi

Per iscriversi al Registro si deve selezionare la voce "PROFILO" presente nella home page del sito scuolalavoro.registroimprese.it.

Riconoscimento impresa

E' necessario indicare prima il **codice fiscale dell'impresa** e il **codice fiscale del titolare**, se impresa individuale, **o del legale rappresentante**, se società, così come risultante dalla visura del registro delle imprese.



Inserisci i dati identificativi dell'impresa e del suo Titolare o Legale Rappresentante

Codice Fiscale impresa	Codice Fiscale del Titolare o del Legale Rappresentante
------------------------	---

Il sistema verifica che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese e abbia iniziato l'attività; in caso positivo riporta alcune informazioni estratte direttamente dal registro delle imprese:

- dati anagrafici (denominazione, comune della sede, codice fiscale);
- eventuale sito internet.

Un soggetto terzo, qualora fosse in possesso dei riferimenti di una impresa (codice fiscale dell'impresa e del legale rappresentante), pur accedendo alla funzione di modifica, non potrebbe in ogni caso cambiare il profilo della stessa.

La modifica del profilo è abilitata solo se questo è stato sottoscritto digitalmente da chi è titolato a farlo, ovvero il legale rappresentante o un suo delegato. Inoltre, la modifica del profilo mostra solo ed esclusivamente le informazioni pubbliche dell'impresa già liberamente accessibili.

E' possibile delegare un soggetto terzo alla modifica delle informazioni del Registro ASL e quindi alla sottoscrizione delle dichiarazioni, ma la delega è a cura del legale rappresentante.

Tutti i rapporti fiduciari decadono automaticamente nel momento in cui il legale rappresentante che ha attivato le deleghe non è più in carica e sarà cura del nuovo legale rappresentante abilitare nuovamente i soggetti precedentemente delegati o definirne dei nuovi.



Incentivi camerali a favore dell'Alternanza Scuola Lavoro: premi e voucher (1/2).



Con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado è stato istituito il **Premio "Storie di alternanza"**

L'iniziativa vuole accrescere la **qualità** e l'**efficacia** dei percorsi di **alternanza scuola-lavoro**, attivare una proficua **collaborazione tra le scuole e le imprese ed gli Enti coinvolti, rendere significativa l'esperienza** attraverso il "**racconto**" delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

Il Premio, suddiviso in **due categorie** distinte per tipologia di Istituto scolastico partecipante, ossia: **Licei** e **Istituti tecnici e professionali**, è rivolto agli studenti, singoli o in gruppo, che hanno realizzato un **racconto multimediale** (video) che presenti l'esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).

Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo **locale**, promosso e gestito dalle singole **Camere di commercio** aderenti, il secondo **nazionale**, gestito da **Unioncamere**, cui si accede solo se si supera la selezione locale. Inoltre, sono **due** le **sessioni** in cui è possibile presentare domanda di iscrizione:

- **Sessione II semestre 2017**: dal 1° settembre al 27 ottobre 2017;
- **Sessione I semestre 2018**: dal 1° febbraio al 20 aprile 2018.



Incentivi camerali a favore dell'Alternanza Scuola Lavoro: premi e voucher (2/2).



Le Camere di commercio in forza delle competenze in materia di Alternanza scuola-lavoro (ASL) ad esse attribuite dalla legislazione vigente e in attuazione del Progetto «**Orientamento al lavoro e alle professioni**», approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico con il Decreto del 22 maggio 2017, promuovono appositi bandi per l'erogazione di contributi/voucher alle imprese che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di ASL di cui alla Legge 107/2015 con gli obiettivi di:

- favorire la co-progettazione scuole–imprese per percorsi di ASL di qualità e per incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di ASL;
- sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di l'ASL e facilitare l'iscrizione delle imprese nel RASL (Registro dell'Alternanza Scuola Lavoro);
- assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati in ASL.

Questo tipo di agevolazione non risulta essere un Aiuto di Stato poiché le imprese che lo percepiscono svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e (Nota Unioncamere del 28 luglio 2017 prot. 01000211001): «*le imprese che ricevono un'indennità a fronte dell'ospitalità che offrono agli studenti non godono di nessun vantaggio in quanto il VOUCHER costituisce tutt'al più un risarcimento per i costi che l'impresa deve sostenere per assistere lo studente*».



I soggetti beneficiari e i requisiti



- La domanda per richiedere il voucher potrà essere presentata dalle micro, piccole e medie imprese (MPMI) così come definite dall'allegato I al Reg. UE n. 651/2014
Le imprese dovranno avere sede in provincia, essere in regola con il pagamento del diritto annuale e il DURC, essere iscritte al RASL.

Gli interventi previsti

Saranno ammessi alle agevolazioni, ad esempio, le seguenti attività:

- “ supporto alla progettazione del percorso di ASL;
- “ formazione del tutor aziendale;
- “ adeguamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e per (l'eventuale) sorveglianza sanitaria;
- “ sviluppo di strumenti per la valutazione dell'apprendimento;
- “ altre spese sostenute dall'ente ospitante.





Incentivi per l'Alternanza Scuola Lavoro previsti dalla legge di bilancio 2017.



La «Legge di Bilancio 2017» (L. 11/12/2016, n. 232) all'art. 1, commi 308-310 ha previsto un esonero contributivo massimo di 3.250 € annui per 3 anni per le imprese che assumano, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

La possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare un'apposita domanda di ammissione preventiva all'INPS.

L'incentivo spetta solo a condizione che il giovane lavoratore abbia svolto presso il datore di lavoro che lo assume un periodo di apprendistato duale o **almeno il 30% delle ore di alternanza obbligatoria** previste nella misura di 400 h. nel triennio finale degli Istituti Tecnici e Professionali e di 200 h. nei Licei.

Pertanto i percorsi di alternanza ammessi dovranno essere di almeno 120 h. negli Istituti tecnici e professionali e 60 h. nei Licei.


Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo della spesa destinata dalla Legge di Bilancio 2017. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS non prenderà più in esame le domande (**Circ. INPS n. 109 del 10 luglio 2017**).

Dati del RASL aggiornati al 4 dicembre 2017.



REGIONE	SOGGETTI	STUDENTI OSPITABILI
(mancante)	18	476
ABRUZZO	135	1.938
BASILICATA	139	1.479
CALABRIA	314	9.972
CAMPANIA	628	13.562
EMILIA ROMAGNA	1.212	11.869
FRIULI VENEZIA GIULIA	179	673
LAZIO	443	28.630
LIGURIA	101	2.022
LOMBARDIA	1.206	20.262
MARCHE	582	1.541
MOLISE	77	1.119
PIEMONTE	625	8.117
PUGLIA	496	4.394
SARDEGNA	186	6.477
SICILIA	533	31.948
TOSCANA	645	3.810
TRENTINO ALTO ADIGE	333	1.381
UMBRIA	141	2.979
VAL DAOSTA	46	211
VENETO	2.147	6.664
Totale	10.186	159.524

GENOVA	38	719
IMPERIA	22	41
LA SPEZIA	10	166
SAVONA	31	1.096
	101	2.022



Grazie per la cortese attenzione

